



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n _____ del _____)

TITOLO I

ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 1 - GENERALITA'

Art. 2 - ARMI IN DOTAZIONE

Art. 3 ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

ART. 4 SERVIZI DA SVOLGERSI CON ARMA IN VIA CONTINUATIVA

ART. 5 SERVIZI DA SVOLGERSI OCCASIONALMENTE CON ARMI

ART. 6 SERVIZI SVOLTI ARMATI IN ALTRI COMUNI

MODALITÀ PORTO DELL'ARMA

ART. 7 ISTITUZIONE DELL'ARMERIA

ART. 8 CUSTODIA DELLE ARMI ASSEGNATE IN VIA CONTINUATIVA

ART. 9 DEPOSITO TEMPORANEO DELL'ARMA ASSEGNATA

ART. 10 OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

ART. 11 PORTO DELL'ARMA

ART. 12 CONSEGNETARIO DELL'ARMERIA

ART. 13 REGISTRI DELLE ARMI E MUNIZIONI

ART. 14 ADDESTRAMENTO AL TIRO

ART. 15 RINVIO A NORME DI LEGGE E DI REGOLAMENTO

TITOLO II

SPERIMENTAZIONE DELL'ARMA AD IMPULSI ELETTRICI DA PARTE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI PRESICCE-ACQUARICA

Art. 1 AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE

ART. 2 ARMA UTILIZZATA NELLA SPERIMENTAZIONE

ART. 3 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ARMA AD IMPULSI ELETTRICI

ART. 4 ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

ART. 5 CONCLUSIONE DELLA SPERIMENTAZIONE

ART. 6 RINVIO A NORME DI LEGGE E DI REGOLAMENTI

TITOLO I: ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

ART. 1 - GENERALITA'

1. Il presente regolamento, emanato in applicazione dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e del relativo Decreto del Ministro dell'Interno del 4 marzo 1987, n. 145 rubricato "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza." disciplina l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale per la parte di competenza comunale.
2. Fermo restando il disposto dell'art. 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il presente regolamento è comunicato al Prefetto.

ART. 2 - ARMI IN DOTAZIONE

1. L'armamento della Polizia Locale è effettuato a cure e spese dell'Amministrazione Comunale.
2. Le armi in dotazione alla Polizia Locale sono costituite da pistole Marca Beretta semiautomatica nei modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni. È possibile prevedere diversi modelli di pistole per il personale femminile, sempre facenti parte dei modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni. Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale e lo comunica al Prefetto. Tale numero equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma.
3. Per i soli servizi di polizia zoofila, la Polizia Locale può essere dotata di una arma lunga comune da sparo.
4. Il personale avrà anche in dotazione, in via sperimentale, armi ad impulsi elettrici (TASER).
5. Per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o di funzioni pubbliche, come previsto dall'art.4 comma 3 lett. a) D.M. 4 marzo 1987, n. 145, gli Ufficiali di Polizia Locale sono dotati, ognuno, di sciabola.

ART. 3 ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

1. Le armi di cui al precedente art. 2 possono essere assegnate solo al personale in possesso della qualità di "agente di pubblica sicurezza" ai sensi dell'art. 5 della L. 7 marzo 1986, n. 65 e che abbia ottemperato agli obblighi di cui al primo comma dell'art. 18 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145. Del provvedimento che assegna l'arma in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione personale che l'interessato è tenuto a portare con sé.
2. L'arma è prelevata presso il consegnatario di cui al successivo art. 12 previa esibizione del provvedimento di assegnazione e deve essere immediatamente a questi versata quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.
3. L'arma, comunque assegnata, deve essere versata immediatamente al consegnatario di cui all'art. 12 all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto dai superiori gerarchici, dall'Amministrazione o dal Prefetto con provvedimento motivato. L'arma deve essere comunque ritirata, a cura del Comandante o del consegnatario, in caso di assenza dal servizio per aspettativa e per motivi di salute determinati da infermità neuro-psichiche.

ART. 4 SERVIZI DA SVOLGERSI CON ARMA IN VIA CONTINUATIVA

1. I servizi di Polizia da svolgere in via continuativa con arma sono i seguenti:

- servizi esterni;
- servizi notturni e di pronto intervento;
- servizi di presidio alla sede del Corpo.

2. Al personale specificatamente destinato ai servizi di cui al comma precedente è assegnata l'arma in via continuativa.

3. Al personale destinato occasionalmente ai servizi in questione l'assegnazione dell'arma è effettuata di volta in volta.

ART. 5 SERVIZI DA SVOLGERSI OCCASIONALMENTE CON ARMI

1. I seguenti servizi di Polizia Locale sono svolti occasionalmente con arma:

- servizio di scorta al Gonfalone Comunale, bandiere e labari;
- servizi connessi con elezioni e referendum;
- servizi di vigilanza alla Residenza Comunale o ad altre sedi pubbliche;
- servizi di scorta in genere;
- servizi di Polizia Zoofila;

2. Al personale destinato ai servizi di cui al comma precedente, qualora non assegnatario di arma in via continuativa, l'arma è assegnata per la durata del servizio comandato.

ART. 6 SERVIZI SVOLTI ARMATI IN ALTRI COMUNI

1. Per i servizi espletati fuori dell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per collegamento, per soccorso, in supporto o per altre forme di collaborazione ed associative, i casi e le modalità dell'eventuale armamento saranno determinati in relazione ad accordi o piani operativi predisposti tra le amministrazioni interessate.

2. Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco ai Prefetti competenti per territorio. Il Sindaco deve anche comunicare, per i contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza, il tipo di servizio che dovranno svolgere e della presumibile durata della missione.

3. Sono esclusi da tale obbligo i servizi di scorta alle schede elettorali, di rappresentanza e di collegamento presso Enti pubblici.

ART. 7 ISTITUZIONE DELL'ARMERIA

1. In ambito comunale e, nel caso di costituzione di associazione ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 7 marzo 1986, n. 65, in uno o più comuni di questa, è istituita l'armeria del corpo o servizio di Polizia Locale in apposito locale nel quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento.

2. In relazione all'articolazione territoriale della struttura di Polizia Locale ed al numero degli addetti possono essere istituite una o più armerie sussidiarie in cui sono custodite le armi in dotazione.

3. L'istituzione dell'armeria principale e di quelle sussidiarie, nonché la soppressione o trasferimento della stessa, sono effettuate con provvedimento del Sindaco e sono comunicate al Prefetto e al Questore.

4. In applicazione dell'art. 12 comma 4 del D.M. 145/87, l'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce. In tal caso le armi e le munizioni sono custodite negli appositi armadi di cui all'art. 8 e sono assegnate, ritirate e controllate osservando il presente regolamento; le funzioni di consegnatario

dell'armeria sono svolte dal responsabile del corpo o servizio. L'autorità di pubblica sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

5. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

ART. 8 CUSTODIA DELLE ARMI ASSEGNATE IN VIA CONTINUATIVA

1. Il Comando, sino al raggiungimento dei limiti fissati nell'art. 7 comma 4, è dotato di armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte per il deposito temporaneo delle armi assegnate in via continuativa.

2. L'arma viene prelevata dal personale prima dell'effettuazione del servizio da prestarsi con l'arma ai sensi del presente regolamento. All'atto del prelievo dell'arma, l'assegnatario effettua i maneggi di sicurezza nel locale appositamente individuato.

3. Al di fuori del servizio armato, l'arma da fuoco corta, privata del caricatore e previa effettuazione del prescritto maneggio di sicurezza, è depositata e custodita dall'assegnatario dell'arma nel proprio tesoretto blindato personale, messo a sua esclusiva disposizione, contenuto in armadio corazzato dislocato in apposito locale. Il tesoretto blindato personale deve essere sempre chiuso a chiave. L'assegnatario è direttamente responsabile della custodia delle chiavi del tesoretto personale. Copia delle chiavi dei tesoretti personali saranno custodite nell'armeria, all'interno di armadio blindato, in plico chiuso e sigillato.

4. Il Comandante potrà prevedere un registro anche in forma informatizzata al fine di monitorare in ogni momento le armi prelevate dai tesoretti personali. Il Comandante potrà effettuare ispezioni dei tesoretti personali, dandone atto, qualora vi siano motivi che rendano necessario o comunque opportuno procedere in tal senso.

5. L'assegnatario custodisce diligentemente i materiali d'armamento assegnati. È vietato lasciare armi e munizioni nei cassetti, armadi, scrivanie, etc. presso gli uffici del Corpo, siano essi custoditi o meno, eccezion fatta per gli appositi tesoretti negli armadi blindati destinati allo scopo.

6. In caso di assegnazione in via continuativa dell'arma, il Comando ne segnala comunque tipo e numero di matricola alla Stazione Carabinieri competente per territorio.

ART. 9 DEPOSITO TEMPORANEO DELL'ARMA ASSEGNATA

1. Il personale assegnatario di arma in via continuativa può depositare temporaneamente l'arma presso la cassaforte del Comando, in occasione di assenza dal servizio per congedo ordinario o straordinario o per infermità.

2. Delle relative operazioni è fatta annotazione nell'apposito registro.

ART. 10 OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

1. Il personale cui è assegnata l'arma ai sensi del presente regolamento ha l'obbligo:

- di fare immediata denuncia dell'arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S, all'ufficio locale di P.S.;
- di portare l'arma ed il relativo munizionamento nei modi prescritti;
- verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma stessa e le munizioni sono assegnate;
- custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;

- segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- non depositare anche momentaneamente l'arma in nessun luogo, nemmeno in cassetti o armadietti non blindati e di uso personale nei locali del Comando;
- applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro a segno, disposte dal Comando o dall'Amministrazione di cui al successivo art.14;
- giustificare per iscritto, al Comando, il numero dei colpi in qualunque circostanza sparati e la relativa motivazione;
- fare immediatamente denuncia in caso di smarrimento di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni, all'ufficio comando e all'ufficio locale di P.S. e in mancanza al Comando Carabinieri.

ART. 11 MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA

1. In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno e innestato senza colpo in canna e la sicura inserita. E' consentito il porto dell'arma assegnata in via continuativa anche fuori del servizio nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge n° 65/86, l'addetto è autorizzato a svolgere servizio in abiti borghesi e debba portare l'arma, nonché nei casi di cui al comma precedente, questa è portata in modo non visibile.
3. Il Comandante e gli ufficiali possono portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossano l'uniforme.
4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

ART. 12 CONSEGNETARIO DELL'ARMERIA

1. Il Comandante, con apposito provvedimento, individua un dipendente quale consegnatario dell'armeria (se istituita) o dell'armadietto blindato, delle armi e delle munizioni custodite, nonché della custodia e della tenuta dei registri e delle chiavi consegnate, in ossequio all'art. 17 del D.M. 145/1987.
2. In caso di impedimento della persona incaricata, al fine di garantire la continuità del servizio, le funzioni di consegnatario dell'armeria saranno svolte da uno o più supplenti che vengono individuati tra gli altri appartenenti al Comando, all'uopo incaricati e formalmente designati con apposito provvedimento di nomina del Comandante.

ART. 13 REGISTRI DELLE ARMI E MUNIZIONI

1. Il Comando è dotato del Registro di carico e scarico delle armi da fuoco, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore. In detto registro vengono annotate acquisizioni e dismissioni delle armi e delle munizioni.
2. Il Comando è altresì dotato di registri a pagine numerate preventivamente vistate dal Comandante:
 - registro di prelevamento e versamento giornaliero delle armi da fuoco sul quale viene annotato il prelievo ad inizio servizio ed il versamento all'armeria a fine servizio delle armi non assegnate in via continuativa;
 - registro delle ispezioni settimanali e mensili;
 - registro delle riparazioni delle armi;

3. I registri di cui al comma 2 possono essere tenuti anche in forma elettronica ed automatizzata, a condizione di garantire la tracciabilità e la non alterabilità dei movimenti.

ART. 14 ADDESTRAMENTO AL TIRO

1. Gli appartenenti al Comando di P.L., in possesso della qualità di agente di P.S., prestano servizio armato solo dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi da sparo. Per l'addestramento al tiro si applicano le disposizioni contenute nel Capo IV del D.M. n° 145/87 e della Legge n° 286/81. A tal fine il Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli addetti in possesso della qualità di agente di P.S., al tiro a segno nazionale, ai sensi dell'art 1 della Legge 28.5.1981 n° 286, ed all'approvvigionamento delle armi e delle munizioni.

2. Ove si renda necessario è facoltà del Sindaco, su proposta del Comandante, di disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per coloro che svolgono particolari servizi.

3. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati al Prefetto.

ART. 15 INVIO A NORME DI LEGGE E DI REGOLAMENTO

1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti in materia con particolare riferimento al D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

TITOLO II

SPERIMENTAZIONE DELL'ARMA AD IMPULSI ELETTRICI DA PARTE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI PRESICCE-ACQUARICA

ART. 1 AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE

1. La sperimentazione per la dotazione dell'arma ad impulsi elettrici, da effettuarsi in conformità degli specifici criteri, modalità e tempi stabiliti nell'art. 19 del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 132, e modificato dall'art.2 comma 4 bis con il D.L 215/2023 *"In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in materia di requisiti per la sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali"* è attuata mediante assegnazione di due pistole ad impulsi elettrici ad altrettanti appartenenti al Servizio di Polizia Locale di Presicce-Acquarica, ai quali è conferita dal Prefetto la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, dapprima individuati fra coloro che si saranno volontariamente resi disponibili a partecipare alla sperimentazione stessa.

ART. 2 ARMA UTILIZZATA NELLA SPERIMENTAZIONE

1. La pistola a impulsi elettrici modello "Taser", prodotta dalla società americana Axon, è un'arma propria, in base all'attuale normativa sulle armi, capace di proiettare due dardi, fino a otto metri circa di distanza, che rimangono collegati all'arma per mezzo di fili conduttori di corrente elettrica, erogata per un tempo non superiore a 5 secondi, al fine di inibire tutte le funzioni motorie volontarie del soggetto raggiunto dai dardi.

ART. 3 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ARMA AD IMPULSI ELETTRICI

1. Le pistole ad impulsi elettrici, in quanto costituiscono armi comuni in dotazione di reparto, secondo espressa definizione di legge, vengono di volta in volta assegnate secondo criteri organizzativi, modalità e condizioni di esercizio rigorosamente predeterminati dal Comandante, per l'impiego in attività d'istituto che comportano un'oggettiva e prevedibile esposizione a pericoli per l'incolumità personale, in ragione del tipo di servizio comandato, del luogo e dell'orario, delle particolarità dell'intervento di Polizia Locale da eseguire. In particolare l'equipaggiamento è previsto per:

- servizi notturni;
- posti di controllo;
- manifestazioni
- servizi di pronto intervento.

ART. 4 ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

1. Il presente regolamento, conformemente con quanto stabilito in sede di accordo della Conferenza Unificata di cui al D.lgs. n. 281/97, sottoscritto fra Governo, Regioni Province autonome di Trento e Bolzano ed Enti Locali in data 11.05.2022, avente ad oggetto le *"Linee Generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute"*, recepisce le linee e le raccomandazioni contenute nel suddetto accordo in cui sono definite le modalità di avvio e svolgimento della sperimentazione dell'arma ad impulsi elettrici, nonché del corso di addestramento del personale assegnatario dell'arma, effettuato d'intesa con la competente servizio 118 ASL, attraverso forme di coordinamento tra questa e il Comando di Polizia Locale.

2. L'attività addestrativa da parte del personale che parteciperà all'uso sperimentale dell'arma ad impulsi elettrici, prevede un programma didattico articolato in moduli formativi che rispetterà necessariamente i criteri già indicati in linea di massima nell'accordo inerente le "Linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute" sopra indicato.

ART. 5 CONCLUSIONE DELLA SPERIMENTAZIONE

1. A conclusione del periodo della sperimentazione descritta negli articoli precedenti, che come stabilito dalla legge avrà la durata di mesi sei, il Comandante inoltrerà apposita relazione al Consiglio Comunale onde documentarlo dell'esito della sperimentazione medesima.

ART. 6 RINVIO A NORME DI LEGGE E DI REGOLAMENTI

1. Per le modalità ed i casi di porto dell'arma, per la tenuta e la custodia delle armi ad impulsi elettrici, per l'addestramento e per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti in materia ed al D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e al Titolo I del presente Regolamento.